

TARIFE DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2012

(delibera di G.C. n. 32 del 06.06.2012)

Per l'anno 2012 il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 507/1993 è prorogato al 30.07.2012.

Secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1 della Legge 28.12.2001 n° 448 e dall'art. 2/bis della Legge 75/2002, l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva sino a 5 mq.

A sensi della Legge 75/2002 per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 mq., l'imposta è dovuta per l'intera superficie.

Art. 7 Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507

Modalità applicazione dell'imposta.

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario.
2. Le superfici inferiori al mq. si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 12 – PUBBLICITA' ORDINARIA

	TARIFFA PER MQ.
c.1 Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto;	€ 13,64 annue
c.2 Per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi	€ 1,37 mensili
c.3 Per la pubblicità effettuata tramite affissione diretta di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi l'imposta è applicata in base alla superficie complessiva degli impianti.	

AUMENTI

- c.4 Se la superficie è compresa fra i 5,5 e gli 8,5 mq. la tariffa è maggiorata del 50%.
Se la superficie è superiore a 8,5 mq. la tariffa è maggiorata del 100%.

Art. 7 Qualora la suddetta pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100%. (€ 27.27)

Art. 13 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

	TARIFFA PER MQ.
1. Per la pubblicità visiva all'interno o all'esterno di veicoli in genere, battelli, è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati;	€ 13,64 annue
2. Per la pubblicità all'esterno dei veicoli:	
- se la superficie è compresa tra 5,5 e 8,5 mq.	€ 20,45 annue
- se la superficie è superiore a 8,5 mq.	€ 27,27 annue

Art. 7 c. 7

Se in forma luminosa, o illuminata: aumento del 100%	€ 27,27 annue
--	---------------

	TARIFFA ANNUA
c.3 Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto:	
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.	€ 89,24
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.	€ 59,50
c) per altri motoveicoli e veicoli	€ 29,75
- per veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.	

Esenzione

c.4 L'imposta non è dovuta per i veicoli di cui al c.3 per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non abbia superficie superiore a mezzo mq.	
---	--

Art. 14 – PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

	TARIFFA PER MQ.
1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli, o altre strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante;	€ 39,66 annue
2. Per la suddetta pubblicità, di durata non superiore a 3 mesi;	€ 3,97 mensili
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa, le tariffe sono ridotte alla metà.	
	TARIFFA giornaliera
4. Per la pubblicità in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, attraverso diapositive, proiezioni su schermi o pareti riflettenti:	
• Per i primi 30 giorni	€ 2,48
• Oltre il 30° giorno	€ 1,24

Art. 15 – PUBBLICITA' VARIA

c.1 Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi, che attraversano strade o piazze, per ogni periodo di esposizione di 15	
--	--

	gg., o frazione;	€ 13,64 al mq. per 15 gg.
c.2	Per la pubblicità da aeromobili con striscie, disegni, manifestini, per ogni giorno;	€ 59,50 al gg.
c.3	Per la pubblicità da palloni frenati e simili per giorno;	€ 29,75 al gg.
c.4	Per la pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini e materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli pubblicitari, per persona;	€ 2,48 al gg.
c.5	Per pubblicità sonora, per ciascun punto di pubblicità;	€ 7,44 al gg.

Art. 16 – RIDUZIONI DELL’IMPOSTA

La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà:

- a) per pubblicità effettuata da: comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per pubblicità relativa a: manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- c) per pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 17 – ESENZIONI DALL’IMPOSTA

Sono esenti dall’imposta:

- a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposte nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purchè siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, e quelli riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- c) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
- e) la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
- f) la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all’art. 13.
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali.
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione di sedi di Comitati, Associazioni, Fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro.
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.